

COMMISSIONE VII  
**DIFESA**

28.

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 APRILE 1970**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA**

**INDICE**

	PAG.
<b>Congedi e sostituzione:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	147
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Modifica alla legge 8 luglio 1961, n. 642, sul trattamento economico del personale dell'esercito, della marina e dell'aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi ed organismi internazionali ( <i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i> ) (2104) . . . . .	147
PRESIDENTE . . . . .	147, 148, 149, 150
FASOLI . . . . .	148, 149, 150
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	149
LUCCHESI, <i>Relatore</i> . . . . .	148, 149, 150
<b>Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Estensione dell'equo indennizzo al personale militare (2130);	
COVELLI: Disposizioni integrative delle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze armate e dei Corpi di polizia (465) . . . . .	150
PRESIDENTE . . . . .	150, 151, 154
CALATI . . . . .	152
FASOLI . . . . .	151
GITTI, <i>Relatore</i> . . . . .	150, 153
GUI . . . . .	153

	PAG.
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	153
TURCHI . . . . .	152
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	154

**La seduta comincia alle 9,45.**

FASOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Congedi e sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cossiga, Scarascia Mugnozza e Villa.

Comunico altresì che il deputato Gitti sostituisce il deputato Palmitessa.

**Discussione del disegno di legge: Modifica alla legge 8 luglio 1961, n. 642, sul trattamento economico del personale dell'esercito, della marina e dell'aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi ed organismi internazionali (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2104).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato

dalla IV Commissione permanente del Senato: « Modifica alla legge 8 luglio 1961, n. 642, sul trattamento economico del personale dell'esercito, della marina e dell'aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi ed organismi internazionali ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Lucchesi ha facoltà di svolgere la relazione.

**LUCCHESI, Relatore.** Vorrei dire poche parole per illustrare la portata di questo disegno di legge già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

L'articolo 1 del provvedimento al nostro esame si limita, nel testo approvato al Senato, a chiarire un equivoco cui si prestava la legge 8 luglio 1961, n. 642, e che ora risulta chiarito attraverso il riferimento alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 9 della predetta legge.

Il Governo aveva anche previsto di modificare a meno di 15 mesi la durata del servizio all'estero per gli ufficiali, ma il disegno di legge approvato al Senato conserva la vecchia dizione al primo comma dell'articolo 1: « ...per un periodo non inferiore a sei mesi... ».

Per tanto l'equivoco è chiarito nel senso che agli ufficiali che si fanno raggiungere all'estero dalle loro famiglie, purché il loro comando non sia inferiore ai sei mesi, viene concesso il rimborso per il trasferimento dei bagagli e delle famiglie stesse secondo i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1961, n. 642.

Concludo raccomandando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge nel testo approvato dal Senato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**FASOLI.** La mia parte chiede alcune delucidazioni prima di decidere la sua posizione in ordine a questo disegno di legge.

Forse è sfuggita agli onorevoli colleghi la discrepanza esistente tra il testo del disegno di legge e il titolo stesso.

Infatti la relazione che accompagna il disegno di legge al nostro esame afferma che questo trattamento economico deve essere previsto fuori dai casi di destinazione presso delegazioni o rappresentanze militari, ovvero presso enti, comandi o organismi internazionali;

ora il titolo del disegno di legge parla di destinazione isolata. Vogliamo sapere se questa destinazione isolata avviene presso enti, delegazioni o rappresentanze militari per le quali ancora non sia intervenuto quel riconoscimento con legge che già altre volte in sede di discussione di bilancio abbiamo richiesto.

Ricordo infatti perfettamente che nella discussione del bilancio relativa al 1967, conformemente ad alcune osservazioni espresse in varie occasioni dalla Corte dei conti, veniva fatto presente che non avrebbero potuto essere approvate alcune spese che si riferivano ad enti presso i quali venivano espletate funzioni da parte di personale dello Stato italiano per il fatto che ancora non era intervenuto il loro riconoscimento da parte del Parlamento.

Quindi gradiremmo sapere se queste destinazioni isolate siano previste presso enti di questo genere, cioè non riconosciuti con legge; infatti ci sono enti che questo riconoscimento hanno ricevuto, e altri ancora no. È evidente che non potremmo approvare il trattamento economico per personale che sia destinato ad enti che giuridicamente sono inesistenti.

Un secondo ordine di delucidazioni che gradiremmo avere riguarda il numero di coloro che negli anni passati hanno fruito di questo trattamento economico. Vorrei infatti far rilevare l'eccessiva disparità di onere finanziario tra il 1969 e il 1970, che ammonta rispettivamente a uno e a sette milioni.

Inoltre desidero fare una osservazione sul secondo comma dell'articolo 1, nel quale si dice: « Qualora la missione sia inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi... ». A tale proposito vorrei far rilevare che la missione può prolungarsi, come può abbreviarsi, indipendentemente dalla durata del comando fissato in precedenza; per cui nel caso di una missione prevista di durata inferiore a 15 mesi, e che solo successivamente duri oltre tale periodo, secondo una corretta interpretazione della legge non si dovrebbe applicare il trattamento economico di cui al disegno di legge in esame. La legge infatti non potrebbe essere applicata nel caso in cui il trasferimento della famiglia non avvenga entro i primi 10 mesi della missione.

Concludendo vorrei riepilogare il mio intervento in due punti; vorrei cioè sapere se si tratta di personale destinato isolatamente presso enti non riconosciuti, ancora dalla legge italiana; e inoltre al fine di trovare una giustificazione per un così cospicuo aumento della copertura finanziaria per l'anno 1970 vorrei sapere quanti sono coloro i quali hanno fruito di questo trattamento economico nel 1969.

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1970

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LUCCHESI, *Relatore*. Per quanto riguarda i due problemi sollevati dal collega Fasoli, faccio solo osservare che la cifra di un milione prevista nel bilancio 1969 era riferita soltanto ad uno scorcio del medesimo anno.

Per quanto riguarda poi le osservazioni che l'onorevole Fasoli ha espresso circa la durata dei 15 mesi, vorrei far rilevare che tutto dipende dalla fiducia del Parlamento nell'organizzazione militare, che nel fare queste previsioni non deve favorire alcuno.

Le previsioni si fanno onestamente su alcune ipotesi logiche; se poi in un secondo momento queste ipotesi non si verificano, evidentemente ci troviamo davanti a casi particolari.

Ritengo che il disegno di legge non poteva trovare migliore formulazione, per cui ne raccomando nuovamente l'approvazione.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei sottolineare che il disegno di legge, approvato al Senato con l'appoggio di tutti i gruppi politici, ha portata molto limitata e soddisfa un'esigenza di natura umana; cioè consente agli ufficiali che svolgono queste missioni per un lungo periodo di tempo di poter essere raggiunti dalle proprie famiglie. Per quanto riguarda la minore entità dell'onere finanziario per il 1969 rispetto al 1970 faccio rilevare — come ha detto già il relatore, che ringrazio per la sua precisione — che era stato previsto soltanto un milione per il 1969, perché non credo che sfugga all'onorevole Fasoli che il disegno di legge presentato il 29 ottobre 1969, anche se approvato rapidamente, sarebbe stato operante per l'anno 1969 solo per un limitatissimo periodo di tempo: la cifra di un milione quindi aveva quasi un valore simbolico così come è stato fatto per altri provvedimenti.

La spesa prevista per il 1970 ammonta a 7 milioni, ma non ne siamo certi. È stata fissata in base alle statistiche d'ufficio, ma certo varierà a seconda del numero dei componenti le varie famiglie.

Si tratta, ripeto, di un disegno di legge di assai limitata portata con un riferimento di natura squisitamente umana.

Per quanto riguarda il personale destinato presso le singole delegazioni, credo che la soluzione del problema sia individuabile nel termine « isolatamente ». Si tratta di missioni singole, e non presso enti o delegazioni dove

permanentemente il Ministero della difesa deve per legge inviare proprie rappresentanze. Ritengo che sia interesse del Governo e del Parlamento avere la possibilità di tenere nostri addetti presso organismi, ovviamente riconosciuti da regolare trattato, al fine di ottenere quella informativa, in tutt'e due i sensi, indispensabile al corretto mantenimento di questi enti.

Vorrei sottolineare ancora una volta la limitatezza del provvedimento e, prego gli onorevoli Commissari di volerlo apprezzare come un atto di buona volontà e di voler giungere alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

## ART. 1.

L'articolo 10 della legge 8 luglio 1961, n. 642, è sostituito dal seguente:

« Al personale militare inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alle lettere a) e b) del secondo comma del precedente articolo 9.

Qualora la missione sia inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti e alle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 medesimo e sempre che il trasferimento della famiglia all'estero avvenga entro i primi 10 mesi della missione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo successivo di cui do lettura.

## ART. 2.

All'onere annuo di lire 7 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte nell'esercizio finanziario 1970 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

FASOLI. Al termine dell'esame del disegno di legge desidero affermare che evidentemente non ci sfugge il carattere umano del provvedimento, ma è ben vero che anche sotto

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1970

la parvenza di attività di contenuto prevalentemente umano possono avvenire cose che è meglio che non avvengano.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È un impegno di questo Governo e lo è stato dei precedenti agire con correttezza.

FASOLI. Questo mi permetto di sottolineare. Laddove vi sia una esigenza umana la si soddisfi.

Per quanto riguarda le dichiarazioni del sottosegretario circa la natura degli enti posso dire che le sue dichiarazioni ci rassicurano; è ben vero però che per certi enti non è intervenuto il riconoscimento con legge e non vorremmo che queste destinazioni isolate fossero presso enti non riconosciuti. È chiaro che le missioni che devono rappresentare il nostro Governo sono spesate e la legge prevede il trattamento di coloro che ne fanno parte, ma il disegno di legge si riferisce a coloro che vanno in missione isolatamente. Su questo punto quindi resta il nostro dubbio.

Fatte queste considerazioni, tuttavia, il nostro gruppo, così come è avvenuto al Senato, darà voto favorevole, auspicando da parte del Ministero la dovuta vigilanza per un corretto rispetto della legge in ogni caso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Estensione dell'equo indennizzo al personale militare (2130); e della proposta di legge Covelli: Disposizioni integrative delle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate e dei corpi di polizia (465).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Estensione dell'equo indennizzo al personale militare », e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Covelli: « Disposizioni integrative delle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze armate e dei Corpi di polizia ».

L'onorevole Gitti ha facoltà di svolgere la relazione.

GITTI, *Relatore*. La estensione al personale militare dell'equo indennizzo è stata oggetto

di proposte di legge nella passata legislatura ed in quella ancora precedente da parte del collega Covelli, il quale giustamente ha posto il problema di una giusta perequazione di trattamento fra personale civile e militare in occasione di eventi che possano menomare l'integrità fisica del dipendente statale.

Sappiamo, e del resto abbiamo avuto la possibilità di vederlo soprattutto con il disegno di legge al nostro esame, che per il personale civile dello Stato è stato istituito un equo indennizzo con l'articolo 68, ottavo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e con gli articoli 48 e 60 del relativo regolamento di esecuzione 3 maggio 1957, n. 686. L'istituto è inteso a dare al dipendente statale un equo indennizzo del danno subito con la perdita dell'integrità fisica per causa di servizio. Questo è il concetto fondamentale.

Naturalmente sia la proposta che il disegno di legge al nostro esame tendono ad estendere questo indennizzo al personale militare e credo che su questa estensione non vi sia da fare alcuna obiezione, poiché mi pare che si tratti di un principio di giustizia tale che tutti dovrebbero su di esso essere d'accordo. Ma mentre la proposta di legge contiene un'impostazione piuttosto generica del problema e tende ad inserire anche altri elementi al di fuori di quello militare vero e proprio, il disegno di legge contiene una disciplina più analitica per cui propongo che esso sia scelto come testo base per la discussione: tra l'altro esso suddivide il personale militare, come è stato fatto per le categorie dei dipendenti civili dello Stato, in ufficiali, sottufficiali e militari di truppa.

Sono state stabilite altresì delle tabelle, allegate al disegno di legge, in quanto i limiti di età per la cessazione dal servizio del personale militare sono inferiori a quelle del personale civile.

Per quanto concerne lo stipendio da prendere come base per la determinazione dell'equo indennizzo, si è ritenuto di considerare per gli ufficiali lo stipendio iniziale del grado massimo che, in relazione al ruolo e alla categoria di appartenenza, l'interessato può raggiungere; per i sottufficiali, lo stipendio iniziale del grado di maresciallo maggiore o equiparato; per i militari di truppa, lo stipendio o paga iniziale del grado di sergente o, per gli appartenenti ai corpi di polizia, del grado di appuntato o equiparato.

Sono state quindi stabilite delle riduzioni (in analogia con quanto avviene per il personale civile, ma con qualche variante avuto

riguardo ai più brevi limiti di età per il collocamento a riposo esistente per gli appartenenti alle forze armate) di un 25 per cento o del 50 per cento, allorché all'atto dell'evento dannoso, manchino, rispettivamente dieci o tre anni al raggiungimento del limite previsto per la cessazione dal servizio permanente.

Anche qui la riduzione è stata apportata tenendo conto della misura del periodo del servizio necessario per raggiungere il trattamento di quiescenza da parte dei militari.

I suddetti criteri sono tradotti nei primi tre articoli del disegno di legge.

Relativamente alla procedura da seguire per la concessione dell'equo indennizzo, l'articolo 4 del disegno di legge fa espresso rinvio alle norme previste per gli impiegati civili dagli articoli 51 a 60 del decreto presidenziale dianzi citato ad eccezione di quelle relative all'invio degli atti al consiglio d'amministrazione che, come è noto, non ha competenza per quanto concerne il personale militare.

L'articolo 5, infine, come i colleghi avranno potuto constatare, indica la copertura dell'onere finanziario derivante dal provvedimento, ammontante a lire 1.700 milioni.

Credo che sia inutile da parte mia sottolineare il valore e gli elementi di giustizia perequativa che il provvedimento mira a realizzare, motivo per il quale mi permetto di invitare i colleghi ad approvare i provvedimenti scegliendo come testo base della discussione il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sui provvedimenti all'esame, suggerendo la seguente formulazione dell'articolo 5 del disegno di legge: « All'onere annuo di lire 1.700 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, rispettivamente, per il 1969, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e, per il 1970, mediante riduzione del corrispondente fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970 ».

**FASOLI.** Credo che debba essere fatta una prima osservazione. Il Governo giunge a chiedere l'estensione dell'equo indennizzo al personale militare con ben quattordici anni di distanza dal momento nel quale fu stabilito l'equo indennizzo per il personale civile dello Stato.

Questo va detto per far rilevare come spesse volte si facciano rilievi sul trattamento economico che viene riservato al personale delle forze armate, mentre non si provvede a fare in modo che esso sia sollevato da preoccupazioni, ed evitare che esso sia fatto oggetto di speculazioni e di valutazioni del tipo di quelle che anche recentemente abbiamo letto sui giornali dopo alcune dichiarazioni di eminenti personaggi delle forze armate.

Se il trattamento è quello che è, ciò è dovuto alla politica militare fin qui attuata da parte dei Governi che si sono succeduti. Vorrei dire, proseguendo in queste considerazioni, che spesse volte è stato affermato che questa Commissione deve sentirsi investita del compito di rappresentanza sindacale delle forze armate; cioè siccome i dipendenti militari non possono essere iscritti ad organizzazioni sindacali, almeno noi dobbiamo avere la sensibilità di raccogliere le istanze e le rivendicazioni inoltrate dalle forze armate. E allora non posso non rilevare come alla stesura del disegno di legge si sia pervenuti da parte del Governo senza consultarsi con l'Unione nazionale mutilati per servizio. A questa associazione ho sentito l'obbligo di rivolgermi per sentire il parere in merito al disegno di legge presentato dal Governo ed ho ricevuto comunicazione, il 16 febbraio 1970, di uno studio approfondito che è stato redatto da incaricati dell'associazione stessa e che nel marzo 1970 è apparso sull'organo dell'« Unione mutilati per servizio ».

Non sto a tediarvi poiché spero che sia accolta la mia richiesta di rinvio della discussione per poter esaminare più approfonditamente il problema e discuterlo anche alla luce delle considerazioni svolte da questa associazione.

L'osservazione che va fatta mi pare questa: il trattamento del quale usufruirebbero i mutilati delle forze armate sarebbe ingiusto rispetto a quello degli impiegati civili, perché la partizione prevista dal disegno di legge si discosta notevolmente da quella prevista per i dipendenti civili dello Stato, che sono stati divisi in quattro carriere: direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria. I riferimenti che sono stati indicati invece per il personale militare sono sulla base del grado, e questo porta a delle sperequazioni molto gravi. A questo proposito leggo un brano del documento inviatomi dalla « Unione nazionale mutilati per servizio ».

« Il provvedimento estensivo di cui allo stampato n. 2130 della Camera si discosta notevolmente dai concetti che hanno ispirato il

provvedimento di concessione dell'equo indennizzo agli impiegati civili dello Stato: quello evidentemente di indennizzare l'impiegato in base alla carriera di appartenenza e non al grado che avrebbe potuto raggiungere. Infatti, per quanto concerne gli ufficiali non si è fatto riferimento nella tabella A allegata al disegno di legge all'importo dello stipendio corrispondente ad un soppresso determinato coefficiente, ma allo stipendio « iniziale del grado massimo raggiungibile per il ruolo e la categoria di appartenenza ». Va tenuto presente che i ruoli degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica prevedono uno sviluppo di carriera in taluni casi fino a generale di corpo d'armata e grado corrispondente ed in altri invece fino a capitano, come, ad esempio, per gli ufficiali del corpo di equipaggio militare marittimo e servizi nautici, tecnici, macchine, contabili e portuali; esistono inoltre ruoli che prevedono lo sviluppo di carriera fino ai gradi di generale di divisione o di brigata, di colonnello o di tenente colonnello e gradi corrispondenti. Da queste considerazioni risulta che la misura dell'indennizzo secondo l'impostazione data al provvedimento in esame comporterebbe — sempre per menomazioni massime di prima categoria — la liquidazione dell'indennizzo di importo notevolmente diverso e cioè: di lire 10.269.400 per gli appartenenti ai ruoli che comprendono il grado massimo di generale di corpo d'armata e corrispondenti, con lo stipendio di lire 5.134.700; di lire 9.512.000 per gli appartenenti ai ruoli che comprendono il grado massimo di generale di divisione e corrispondenti, con lo stipendio di lire 4.756.000; di lire 7.910.400 per gli appartenenti ai ruoli che comprendono il grado massimo di generale di brigata e corrispondenti, con lo stipendio di lire 3.955.200; di lire 6.355.000 per gli appartenenti ai ruoli che comprendono il grado massimo di colonnello e corrispondenti, con lo stipendio di lire 3.167.500; di lire 5.231.400 per gli appartenenti ai ruoli che comprendono il grado massimo di tenente colonnello e corrispondente, con stipendio di lire 2.615.700; di lire 3.357.600 per gli appartenenti ai ruoli che comprendono il grado massimo di capitano e corrispondenti, con stipendio di lire 1.678.800.

In sostanza, ad esempio, un ufficiale iscritto in un ruolo che prevede lo sviluppo di carriera fino al grado di capitano verrebbe a percepire l'equo indennizzo di importo inferiore a quello spettante all'impiegato civile della carriera ausiliaria che riceve lire 4.140.360. »

Quindi, essendo stato fissato il punto di riferimento al grado e non alla carriera, si

verifica questa sperequazione. Che cosa si propone? La divisione del personale militare in quattro categorie: ufficiali, sottufficiali fino a maresciallo maggiore (corrispondente alla carriera di concetto); esecutiva, fino a sergente ed appuntato; e ausiliaria, costituita da soldati e caporali.

Si evita così quella sperequazione che si determinerebbe invece con l'attuale disegno di legge che prende come riferimento il grado e non la carriera. Si può obiettare, e lo studio lo prevede, che i sottufficiali non sono dotati di titolo di studio, per cui non dovrebbero essere equiparati ai componenti la carriera di concetto; ma anche nell'amministrazione delle poste esistono norme transitorie in base alle quali si possono elevare alla carriera direttiva anche coloro che non hanno un determinato titolo di studio.

Il provvedimento giunge inoltre con un ritardo di 14 anni rispetto a quello per i dipendenti civili; al riguardo anzi la nostra parte chiede di più: cioè che, essendo giunto questo provvedimento tanto in ritardo, si provveda ad agevolazioni per coloro che sono già invalidi per servizio. Sappiamo che molti militari, per timore di dover abbandonare il servizio, omettono di fare riconoscere come dipendenti da causa di servizio determinate menomazioni, mentre alcuni, pur riconosciuti mutilati, potrebbero continuare a svolgere alcune mansioni.

Per tutte queste ragioni propongo che la Commissione rinvi la discussione e nomini un comitato ristretto che esamini, sulla base anche del documento dell'associazione dei mutilati, i problemi concernenti l'equo indennizzo al personale militare e elabori norme che possano in parte riparare il danno già ricevuto dal ritardo di 14 anni e soprattutto fissi i parametri per il trattamento, tali per cui non ci siano quelle sperequazioni alle quali ho fatto cenno.

TURCHI. Riteniamo che questo disegno di legge non risponda perfettamente alle richieste degli appartenenti alle forze armate. Però siamo dell'opinione di dare voto favorevole affinché venga rapidamente esteso l'equo indennizzo al personale militare.

Per il resto è evidente che, nel caso in cui fosse accettata la proposta dell'onorevole Fasoli, saremmo favorevoli ad una azione migliorativa dei provvedimenti.

CAIATI. Sono d'accordo alla nomina di un comitato che esamini la disciplina del-

l'equo indennizzo, purché, al di là di quelle che potranno essere le sue conclusioni, si giunga ad un risultato nel giro di una settimana.

Non avremo, così, il rimorso di aver messo questo provvedimento in una posizione che non è quella desiderata da noi. Il problema dell'equo indennizzo è, infatti, molto urgente: molti non dichiarano la menomazione per non perdere ai fini della promozione quella idoneità complessiva che è l'elemento determinante nelle note caratteristiche, specialmente se si tratta di ufficiali non di servizio, ma ufficiali di reparti operativi.

Quindi il problema è effettivamente serio e complesso. Ritengo che sia interesse della Commissione e di quanti faranno parte del Comitato ristretto che questo possa iniziare subito i lavori, né penso che ciò possa costituire un ritardo per l'estensione dell'equo indennizzo al personale militare.

Vorrei osservare, poi, con riferimento alla discussione presso la Commissione affari costituzionali del disegno di legge sul riassetto delle carriere e delle retribuzioni del personale statale la opportunità che le questioni relative ai militari — le quali hanno pur una rilevanza ai fini della determinazione dell'equo indennizzo — siano trattate dalla nostra Commissione. Quando fu discussa la legge sulla riforma burocratica vi erano due articoli, uno riguardante il ministero degli esteri ed un altro il ministero della difesa, i quali tenevano conto delle particolari esigenze dei due dicasteri. Faccio appello alla memoria dei colleghi: tutti gli argomenti relativi ai militari ed al loro trattamento li abbiamo discussi noi perché considerati casi a sé. Noi ci siamo anche ribellati quando per alcuni corpi (guardia di finanza, pubblica sicurezza) sono stati adottati provvedimenti, per esigenze di omogeneità con altre branche delle forze armate, e questi provvedimenti sono stati portati dinanzi alle Commissioni cosiddette competenti.

Concludo dichiarandomi disponibile alla formazione di un comitato ristretto che sia il meno vasto possibile perché nel giro di una settimana i provvedimenti possano essere approvati.

GUI. Vorrei precisare che la Commissione affari costituzionali sta discutendo una modifica alla legge delega. L'impostazione globale del problema del trattamento economico di tutto il personale è stata attuata nella legge delega approvata nella passata legislatura e

l'attuale disegno di legge ne modifica soltanto alcune norme. Mi sembra quindi che, per quanto riguarda i decreti delegati derivanti dalla legge delega e che subiranno modifiche molto parziali nel tempo o nel contenuto, vi sia poco da fare per la nostra Commissione, perché si tratta di decreti delegati. Vi è un solo articolo del disegno di legge all'esame della Commissione affari costituzionali che può interessarci: l'articolo 16 che prevede dal 1° gennaio 1970 una nuova sistemazione dello status giuridico-economico del personale direttivo dello Stato. Un primo cambiamento si avrà dal 1° luglio 1970, un secondo dal 1° gennaio 1971. In quel disegno di legge il ministero della difesa — al tempo in cui avevo l'onore di dirigerlo — è riuscito a ottenere che fosse aggiunto un comma per cui anche il personale militare avrà un nuovo cambiamento in fatto di trattamento economico; cioè non con decorrenza dal 1° gennaio 1971, ma entro il 1° gennaio 1971 dovranno essere predisposti i disegni di legge in proposito; in quella occasione i disegni di legge ovviamente dovranno essere sottoposti all'esame della Commissione.

GITTI, *Relatore*. Di fronte alle osservazioni che sono state fatte sui provvedimenti al nostro esame, pur riconfermando quanto ho detto nella relazione, cioè dell'urgenza di giungere all'approvazione del provvedimento, bisogna tenere conto che sarebbe inutile approvare un provvedimento che ci verrebbe contestato a distanza di qualche mese; credo quindi che varrebbe la pena accogliere la richiesta del deputato Fasoli di nominare un comitato ristretto, il quale arrivi a formulare un provvedimento che sia di soddisfazione per tutti.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei innanzi tutto chiarire un aspetto che tocca molto da vicino la responsabilità del Governo. È stato detto che questo provvedimento giunge al nostro esame dopo quattordici anni, ed è stato fatto carico al Governo di non essere sensibile ad un aspetto così importante, che tocca da vicino non soltanto gli interessi economici, ma soprattutto gli interessi morali delle forze armate.

Orbene come tutti ben sanno, l'iniziativa in questa materia, come del resto in tutte le materie, non è soltanto del Governo, ma anche dei componenti il Parlamento; è stato anche ricordato che il Parlamento nella passata legislatura si è occupato di questa materia, e che l'iniziativa del Governo è sempre stata ten-

dente a rimuovere alcune incertezze esistenti su questa materia.

Vorrei sottolineare un'altro aspetto. Su questa materia certamente si deve partire anche da dati di natura statistica. Questi dati, per i quali anch'io mi sono fatto carico di indagine, non è che siano dei dati assolutamente consolidati, per cui anche i carichi di natura finanziaria a cui si fa riferimento all'articolo del disegno di legge sul quale si è espressa la Commissione bilancio, sono calcoli presuntivi.

Comunque sulla richiesta specifica fatta dall'onorevole Fasoli relativa ad un rinvio, vorrei dire che per quel che mi riguarda il Governo si rimette alle decisioni che la Commissione prenderà su questa materia anche se è doveroso sottolineare l'urgenza di superare quelle sperequazioni che sono state qui rilevate.

**PRESIDENTE.** Gli argomenti sono quindi due: rinviare la discussione del disegno e della proposta di legge e nominare un Comitato ristretto. Io personalmente non ho difficoltà, ma vorrei pregare di attenerci al criterio di un Comitato il più ristretto possibile, perché altrimenti perderemmo più tempo che esaminando i provvedimenti in Commissione. Si esaminino quindi quanto è stato qui prospettato e si termini il lavoro in una settimana, in modo che i provvedimenti possano tornare in Commissione fra 15 giorni: siamo, infatti, tutti convinti di dover procedere con estrema urgenza.

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Fasoli di nominare un Comitato ristretto per l'esame dei problemi emersi durante la discussione.

*(È approvata).*

Comunico che oggi stesso nomineremo il Comitato ristretto affinché la discussione possa riprendere in una delle prossime sedute.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 2104.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Modifica alla legge 8 luglio 1961, n. 642, sul trattamento economico del personale dell'esercito, della marina e dell'aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi ed organismi internazionali *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (2104):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Boldrini, Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, D'Alessio, D'Auria, De Lorenzo Giovanni, de Meo, de Stasio, D'Ippolito, Fasoli, Fornale, Grimaldi, Gui, Lima, Lombardi Mauro Silvano, Lucchesi, Mattarella, Nahoum, Pietrobono, Tagliaferri, Turchi, Vaghi, Vecchiarelli.

*Sono in congedo:*

Cossiga, Scarascia Mugnozza, Villa.

**La seduta termina alle 10,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO